

**Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale**

**LXXXVIII Sessione Straordinaria**

**Deliberazione n. 310 del 6 marzo 2014**

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))".**

	pres.	ass.		pres.	ass.
1- Barberini Luca	✓		17- Mantovani Massimo		✓
2- Bottini Lamberto	✓		18- Marini Catuscia	✓	
3- Bracco Fabrizio Felice	✓		19- Mariotti Manlio	✓	
4- Brega Eros	✓		20- Modena Fiammetta		✓
5- Brutti Paolo	✓		21- Monacelli Sandra		✓
6- Buconi Massimo	✓		22- Monni Massimo	✓	
7- Carpinelli Roberto	✓		23- Nevi Raffaele	✓	
8- Cecchini Fernanda	✓		24- Riommi Vincenzo		✓
9- Chiacchieroni Gianfranco	✓		25- Rometti Silvano	✓	
10- Cirignoni Gianluca	✓		26- Rosi Maria	✓	
11- De Sio Alfredo		✓	27- Smacchi Andrea	✓	
12- Dottorini Olivier Bruno	✓		28- Stufara Damiano	✓	
13- Galanello Fausto	✓		29- Tomassoni Franco	✓	
14- Goracci Orfeo	✓		30- Valentino Rocco Antonio		✓
15- Lignani Marchesani G. Andrea	✓		31- Zaffini Francesco	✓	
16- Locchi Renato	✓				

**VERBALIZZANTE: FABIO PIERGIOVANNI**

**PRESIDENTE: Eros BREGA**

**CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto GALANELLO**

**L'ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI**



OGGETTO N. 171

DELIBERAZIONE N. 310 DEL 6 MARZO 2014

**LEGGE REGIONALE** - "Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA


VISTA la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 111 del 17 febbraio 2014, concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))", depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 20 febbraio 2014 e trasmesso, in pari data, per competenza in sede redigente alla I Commissione consiliare permanente e al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del Regolamento interno (ATTO N. 1461);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere del Comitato per la Legislazione espresso ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente illustrate ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 6 del Regolamento interno per la maggioranza dal relatore Consigliere Renato



Locchi e per la minoranza dai relatori Consiglieri Giovanni Andrea Lignani Marchesani e Olivier Bruno Dottorini (ATTO N. 1461/BIS);

VISTO l'emendamento presentato ed approvato in Commissione;

VISTI gli emendamenti presentati in aula;

VISTO l'emendamento approvato in aula;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e della Presidente della Giunta regionale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa;

*a) con votazione separata articolo per articolo, sull'emendamento, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 17 voti favorevoli, n. 7 voti contrari e n. 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge dai 25 Consiglieri presenti e votanti*

#### DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))”, composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

##### Art. 1

(Modificazione dell'articolo 41 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni



regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione), è aggiunto il seguente:

*“3 bis. L'ipotesi di sospensione di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 non si applica nel caso di referendum consultivo ai sensi dell'articolo 23, comma 1 dello Statuto.”.*

Art. 2

(Modificazione dell'articolo 46 della l.r. 14/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 46, della l.r. 14/2010, le parole: *“tra il 15 aprile e il 30 giugno”* sono sostituite dalle seguenti: *“ricadente nel periodo compreso tra i trenta e i centoventi giorni dalla data del medesimo decreto di indizione del referendum”.*

Art. 3

(Modificazione dell'articolo 47 della l.r. 14/2010)

1. L'articolo 47 della l.r. 14/2010 è sostituito dal seguente:

*“Art. 47  
(Rinvio)*

*1. Per lo svolgimento del referendum consultivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla Sezione II.*

*2. Le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 28 non operano nel caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione.”.*



Art. 4

(Modificazione dell'articolo 48 della l.r. 14/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 14/2010, le parole: *"la risposta affermativa raggiunge la maggioranza degli aventi diritto"* sono sostituite dalle seguenti: *"la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi"*.

Art. 5

(Decorrenza dell'efficacia)

1. Gli articoli 46, 47 e 48 della l.r. 14/2010, come modificati dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, si applicano anche ai referendum consultivi di cui alla sezione IV del Capo III della l.r. 14/2010, avviati, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono usciti i Consiglieri Orfeo Goracci, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Massimo Monni, Maria Rosi e Francesco Zaffini

b) *con distinta votazione che ha registrato n. 17 voti favorevoli, n. 1 voto contrario e n. 2 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 20 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Il Responsabile della Sezione  
Assistenza alle Commissioni consiliari  
ed ai comitati permanenti

Rosanna Montanucci

Il Vice Segretario Generale  
Dr. Fabio Piergiovanni